

Affidamento con Dettatura in Comune
Del 19-05-08. V



COMUNE DI ITTIREDDU

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi a rete e in generale tutte le manomissioni del suolo pubblico per qualsiasi ragione si rendano necessarie in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi, favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori, e infine garantire il corretto ripristino delle aree manomesse a tutela delle strade in modo che siano sempre in condizioni di efficienza e sicurezza.
2. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti: le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera di tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, gas, fognature, posa di cavi elettrici e telefonici, posizionamento di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzi stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché per la realizzazione di passi carrai, realizzazione e manutenzione dei marciapiedi e per la realizzazione di qualsiasi altro lavoro che comporti comunque manomissione del suolo pubblico.
3. L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale previo pagamento della tassa per l'occupazione temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico secondo i criteri indicati dal relativo regolamento

Articolo 2

Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 3

Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. L'utilizzazione del suolo e del sottosuolo avviene secondo criteri di programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del suolo e del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti reti sotterranee destinate agli impianti di servizi nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti anche tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo organizzato in modo tale che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa ad eccezione dei casi di urgenza.
4. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri con gli enti e gli operatori interessati

Articolo 4

Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento è individuato un unico ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito. Tale ufficio è L'Ufficio Tecnico, il quale provvederà al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con l'Ufficio Polizia Municipale
2. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.

Articolo 5

Soggetti interessati obbligati a richiedere l'autorizzazione

1. Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
 - a. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas di città per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private
 - b. Qualsiasi Privato che debba manomettere il suolo pubblico con tagli, scavi o altre manomissioni della pavimentazione stradale, nelle strade e nelle piazze pubbliche, nelle aree verdi e nei marciapiedi per l'esecuzione di qualsiasi tipologia di intervento che comporti manomissioni di cui all'articolo 1
2. Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico di fognatura, un nuovo allaccio idrico, per ripristinare quelli esistenti, o per un allaccio alle reti di altri servizi l'istanza deve essere preceduta da autorizzazione all'allacciamento rilasciata dal gestore di rete

Articolo 6

Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tecnico, è diretta al Sindaco ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui all'art. 1 del D.M. 24 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'intervento da eseguirsi e dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

1. i dati anagrafici del richiedente;

2. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;

Qualora si tratti di opere inserite in progetti la documentazione progettuale in duplice copia contenente:

a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;

b. le reti tecnologiche presenti;

c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;

d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP;

e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;

f. particolari costruttivi significativi;

3. idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;

4. la durata dei lavori;

5. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori,

che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;

6. l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
7. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, ferrovie, consorzi strade vicinali,

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:
 - a. **per i soggetti privati:**
 - 1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu, 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: ".....- **diritti di istruttoria e segreteria**, per un importo indicato nell'allegato B del presente regolamento;
 - 2) la **cauzione provvisoria** di cui all'art. 15 di questo documento;
 - 3) ricevuta del versamento delle somme di cui all'art. 11 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu - 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "....." **versamento integrativo non soggetto a restituzione** per un importo pari ad € (..... Euro e centesimi);
 - 4) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma dell'art. 19 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu - 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "....." **versamento integrativo per interventi su opere stradali di recente realizzazione o ristrutturazione** per un importo pari ad € (..... Euro e centesimi);
 - 5) ricevuta del pagamento **TOSAP**;
 - 6) il **piano di segnaletica** di cantiere comunicato al competente Ufficio Polizia Municipale del Comune;
 - 7) dichiarazione di **inizio lavori**;
 - 8) n. 1 **marca da bollo** ordinaria.
 - b. **per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi:**
 - 1) le **polizze fideiussorie** di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - 2) il **nominativo del referente** unico di cui all'art. 12;
 - 3) ricevuta del versamento delle somme dovute a norma dell'art. 11 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n° 12511077, intestato al Comune di Ittireddu - 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "....." **versamento integrativo non soggetto a restituzione** per un importo pari ad € (..... Euro e centesimi);
 - 4) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu - 07010 causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: ".....- **diritti di sopralluogo** per un importo indicato all'allegato A;
 - 5) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu, 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: ".....- **diritti di istruttoria e segreteria**, per un importo indicato all'allegato B;
 - 6) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma dell'art. 20 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12511077, intestato al Comune di Ittireddu - 07010 - causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "....." **versamento integrativo per interventi su opere stradali di recente realizzazione o ristrutturazione** per un importo pari ad € (..... Euro e centesimi);
 - 7) ricevuta del pagamento **TOSAP** se dovuta;
 - 8) il **piano di segnaletica** di cantiere comunicato all'Ufficio Polizia Municipale del Comune;
 - 9) dichiarazione di **inizio lavori**;
 - 10) n. 1 **marca da bollo** ordinaria.
2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dall'Ufficio Tecnico e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti all'Ufficio Tecnico prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

Articolo 8

Contenuto dell'autorizzazione

1. Nell'autorizzazione, rilasciata a seguito della presentazione regolare della documentazione indicata negli articoli 6 e 7, dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - a. data di inizio lavori

- b. Esatta localizzazione dell'intervento di manomissione
- c. Natura e della manomissione e caratteristiche tecniche
- d. Categoria alla quale appartiene la strada
- e. Prescrizioni per il corretto svolgimento dei lavori e per la corretta segnalazione degli stessi
- f. Prescrizioni di ripristino
- g. Data di fine lavori

Articolo 9

Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 di questo regolamento. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

Articolo 10

Autorizzazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata - sotto condizione risolutiva - a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:
 - all'Ufficio Tecnico;
 - all'Ufficio Polizia Municipale.
3. Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'applicazione della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.
4. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 25,00 (euro 25/00) dovuti per la procedura d'urgenza sul c.c.p. n. 12511077 intestato a Comune di Ittireddu - con la causale: "lavori di - **diritti di procedura d'urgenza**".
5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione,

ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

6. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.
7. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Articolo 11

Versamento integrativo non soggetto a restituzione

1. Per gli interventi che interessano la manomissione delle pavimentazioni stradali di qualunque tipo, verrà versata, oltre la cauzione, una somma a titolo di "versamento integrativo". Tale somma, da corrispondere alla Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale, è da intendersi quale risarcimento danno forfetario ed anticipato per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato e per la conseguente compromissione della continuità del manto stradale. L'importo dovuto è dato dalla somma dei sotto indicati importi:
 - a. minimo forfetario per interventi di qualunque superficie, di importo pari ad €. 30,00;
 - b. €. 10,00 per ogni metro lineare di scavo eseguito, con minimo inderogabile non inferiore a ml. 1,00.
2. Per gli interventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 il versamento integrativo previsto al presente articolo non è dovuto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

Articolo 12

Programmazione degli interventi

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi, se previsti.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 10 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.

Articolo 13

Polizza fideiussoria

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. ~~L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'allegato C. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.~~
3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
 - b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
 - c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante fax - di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà

provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 10.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.
5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario di cui nell'allegato C del presente Regolamento alle superfici di ripristino, valutate secondo le modalità di cui all'allegato D.

Articolo 14

Ripristino definitivo

1. I ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, con modalità concordate con l'Ufficio Tecnico comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

Articolo 15

Cauzione

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. 12511077 intestato al Comune di Ittireddu, 07010 – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "....." – cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall'interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all'art. 24.
2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato C.
3. L'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
 - b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
 - c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Articolo 16

Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 24, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione di cui all'art. 14.
2. Decorso otto mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

Articolo 17

Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

1. Nei casi elencati nell'art. 14 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario di cui nell'allegato C alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all'allegato D.

3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2009, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati".

Articolo 18

Ripristino definitivo

1. i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Articolo 19

Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, saranno ammessi solo interventi dovuti a cause di forza maggiore per un periodo di anni 10 e a condizione che la Ditta esegua il lavoro di ripristino nelle modalità già eseguite dall'Ente Locale con l'utilizzo delle medesime tecniche e dei medesimi materiali secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e per un raggio minimo da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo dell'intervento all'interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.

Articolo 20

Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. L'apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del "corpo stradale" che comporta per l'Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione.
 2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all'art. 19 del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi l'aggravio delle spese di manutenzione. La somma ulteriore da versare oltre la cauzione e/o la polizza fideiussoria è da intendersi dunque quale risarcimento del danno - forfetario ed anticipato - per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato. Le somme sono così stabilite:
 - a. opere di cui all'Articolo 18 punto 1:
€ 100,00 per metro lineare di scavo.
 - b. opere di cui all'Articolo 18 punto 2:
€ 40,00 per metro lineare di scavo.
 - c. opere di cui all'Articolo 18 punto 3:
€ 15,00 per metro lineare di scavo.
 - d. opere di cui all'Articolo 18 punto 4:
€ 5,00 per metro lineare di scavo per marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 ml., esclusa la cordonata.
3. Il versamento del "corrispettivo" come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione; per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "costo della vita per famiglie di operai e impiegati". In ogni caso, il versamento del predetto "corrispettivo" non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V

CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Articolo 21

Convenzioni ed accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari, i gestori di servizi ed il Comune di Ittireddu.

Articolo 22

Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio Tecnico entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1995. Nei 6 mesi successivi, e pertanto un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1 gennaio 1995.
2. La documentazione fornita dai gestori deve riportare:
 - a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;
 - b. l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - c. la profondità delle condutture
 - d. ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
 - f. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti
3. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo. Il tutto secondo il formato che sarà indicato dall'Ufficio Tecnico.
4. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi
5. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Ittireddu sono acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 23

Deroghe alle prescrizioni tecniche

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabilite dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte dell'Ufficio Tecnico, alle seguenti condizioni:
 - a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;
 - b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Vigilanza e verifica finale

1. L'Ufficio Tecnico ed l'Ufficio Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato D, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Ittireddu l'ultimazione dei lavori. Trascorsi trenta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, l'Ufficio Tecnico, entro i successivi trenta giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.
3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura dell'Ufficio Tecnico, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.
4. Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

5. Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30 giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.
6. Nel caso in cui il concessionario deleghi l'Amministrazione per l'esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare.

Articolo 25

Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni, anche di carattere penale, previste dall'ordinamento giuridico

Articolo 26

Oneri a carico del richiedente

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dell'Ufficio Polizia Municipale relative alla viabilità, il quale provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

Articolo 27

Comportamento del richiedente

1. I lavori dovranno eseguirsi nel più breve tempo possibile allo scopo di limitare al minimo l'intralcio alla circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi e di quelle dell'autorizzazione rilasciata.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve munirsi di apposita segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona manomessa per la sicurezza di veicoli e pedoni. Non dovrà impedire la libera circolazione e dovrà attenersi in ogni caso alle prescrizioni che gli verranno formulate dall'Ufficio Tecnico e da quello di Polizia Municipale.
3. Ove si renda necessario il taglio per tutta la larghezza della sede stradale, lo scavo dovrà eseguirsi in due tempi in modo da limitare l'ingombro alla metà della larghezza della strada e consentire la circolazione nell'altra metà a senso alternato.
4. Quando non è possibile eseguire la predetta procedura i lavori potranno essere eseguiti in orari nei quali è limitato il traffico (per esempio in ore notturne sempre che non si faccia uso di macchine rumorose) e deve comunque essere disciplinato di volta in volta nella relativa autorizzazione che ne costituisce legge speciale.

Articolo 28

Responsabilità del richiedente

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di sei mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque non oltre i dodici mesi dal termine degli stessi
3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
4. In caso di inottemperanza i lavori verranno eseguiti d'ufficio e i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della cauzione
5. Il titolare dell'autorizzazione si assume tutte le responsabilità nei confronti degli Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati
6. Saranno inoltre a carico del titolare dell'autorizzazione tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi a manufatti presenti sul suolo pubblico e più in generale

inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

7. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, l'autorizzato provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti e al risarcimento di eventuali danni ulteriori

Articolo 29

Penali per il ritardo

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:
 - a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;
 - b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

Articolo 30

Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assumi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori - con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione di cui all'art. 12 o della cauzione cui all'art. 14 - pari o superiore a cinque (cinque), sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.
2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Articolo 31

Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

Articolo 32

Cavedi, intercedini, manufatti di aeroilluminazione interrati

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento della concessione edilizia previo parere ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, di cavedi, intercedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare all'Ufficio Tecnico istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 3 punto b. del presente regolamento.
2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. ~~La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.~~
3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercedini e manufatti simili, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:
 - a. griglie di aerazione;
 - b. manufatti di aeroilluminazione;
 - c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
 - d. strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.
4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.
- g La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro

planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

Articolo 33
Norme finali

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Allegato A - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Articolo 1

Norme tecniche di carattere generale per la condotta dei lavori

Le aree oggetto di manomissione e/o danneggiate dovranno essere ripristinate nel rispetto delle tipologie esistenti, secondo i canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento

In particolare nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, segnaletica verticale e orizzontale, cordonate, etc.) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini del presente allegato;
2. Qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti di sottoservizi di proprietà di altri soggetti, il direttore dei lavori o, in alternativa, il soggetto titolare dell'autorizzazione, sospende i lavori e ne dà immediata comunicazione al gestore degli impianti messi in luce e all'Ufficio Tecnico del Comune;
3. Successivamente il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in sua vece, il direttore dei lavori, in contraddittorio con il gestore degli impianti messi in luce e con un rappresentante del Comune di Ittireddu, compila un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere per limitare l'interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà allegare una completa documentazione fotografica dell'accaduto. Copia del verbale e degli allegati dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico.

Articolo 2

Sicurezza di cantiere, segnaletica e viabilità

Il richiedente autorizzato dovrà eseguire i lavori concessi sul suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti

Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri e sicurezza dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile sia penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione andranno collocati secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque dovranno essere ben visibili e mantenuti fino alla completa ultimazione dei lavori. Sarà cura del titolare del permesso tenere nel luogo dei lavori il relativo provvedimento autorizzatorio o copia conforme dello stesso; inoltre per tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere, deve essere collocato apposito cartello di cantiere in cui sono riportate le seguenti indicazioni:

1. Titolare del permesso di manomissione
2. Impresa che esegue i lavori
3. Nominativo dell'eventuale progettista e del Direttore dei lavori
4. N° e data di rilascio dell'autorizzazione
5. Indicazione di inizio e fine lavori

Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta (concesso con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico già con l'autorizzazione) sulla strada interessata dai lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere anche telefonicamente all'Ufficio di Polizia Municipale la verifica di regolarità dell'installazione della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto per i lavori decorrerà a partire dalle 24 ore successive.

La segnaletica dovrà essere installata secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dovrà essere rimossa alla fine dei lavori a cura del soggetto autorizzato

I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il traffico veicolare, il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i lavori comportino l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recitanti e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o cose e per consentire il transito.

Articolo 3

Scavi, rinterrati e demolizioni

Per quanto riguarda i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato bitumoso saranno asportate dall'area di scavo direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice; per gli interventi di urgenza, per riparazione di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con martello pneumatico e sega.

Gli scavi per la posa di sottoservizi devono essere eseguiti parallelamente o perpendicolarmente all'asse della strada.

Qualora la pavimentazione stradale da manomettere sia di tipo bitumoso, il taglio per l'esecuzione dello scavo dovrà necessariamente essere eseguito mediante un disco taglia asfalto; il materiale di scavo dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro e non potrà in ogni caso essere utilizzato per il rinterro.

Gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", salvo prescrizioni particolari riferite a ogni singola autorizzazione per le quali l'Ufficio Tecnico valuterà l'obbligo di particolari tecnologie (NoDig (spingi tubo, talpa, etc.)

Il letto di posa delle condotte, il rinfiacco e il successivo ricoprimento dovranno essere eseguiti con sabbia fine lavata, mentre il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente compattato per strati non superiori a cm 30 (trenta)

Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Articolo 4

Norme per la posa di reti e condotte di pubblico servizio

Nel caso di nuova posa o di sostituzione di tubazioni esistenti, si dovrà prestare la massima cura affinché la minima distanza fra la generatrice superiore della tubazione e il piano di calpestio, non sia inferiore a ml 1,00 (uno) dalla superficie stradale e ml 0,80 (zero virgola ottanta) dalla superficie della pavimentazione del marciapiede.

Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando i limiti di interrimento prescritti al comma precedente.

Le linee elettriche, telefoniche e simili all'interno dell'ambito urbano e nelle zone agricole con alta densità di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari deroghe per comprovate esigenze tecniche.

La posa di armadi, cassette, pali, etc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verranno autorizzate solo le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale e alla percorribilità da parte dei portatori di handicap.

Lo stesso principio deve essere seguito per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada, i quali dovranno essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto di quanto stabilito per gli scarichi in fognatura.

I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore il nominativo dell'Ente gestore e la tipologia del servizio interrato.

Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato; sono altresì compresi gli interventi di adeguamento e messa in quota di tali manufatti a seguito del C.A.P. n° 07010 - COD. FISCALE E PARTITA I.V.A.: 00283910909 - C.C.P.: 12511077 - TEL. (079) 767623 - FAX 767669

rifacimento delle strutture stradali eseguiti dal Comune, quali l'esecuzione del tappettino d'usura del manto stradale, la modifica delle livellette e consimili. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti.

Articolo 5

Lavori interferenti con essenze arboree e/o arbustive

Negli interventi contemplati nel presente disciplinare, fin dalle fasi preliminari di progettazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco e il loro spazio minimo vitale.

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree o arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a ml. 2,00 (due) per le piante di prima e seconda grandezza e ml. 1,00 (uno) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; si potrà derogare a questa disposizione per la realizzazione di impianti elettrici e per i casi di comprovata e documentata necessità.

Classi di grandezza Altezza delle piante a maturità:

Prima grandezza > 16 metri

Seconda grandezza > 10 < 16 metri

Terza grandezza < 10 metri

Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopracitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.

Con l'obiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica dell'arbusto, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio lo scavo a mano nei confronti delle radici portanti, l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante

In caso di posa di pavimentazioni rigide e impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

1. Raggio di almeno ml. 1,00 (uno) dal fusto per le essenze di prima grandezza
2. Raggio di ml. 0,75 dal fusto per le altre essenze per gli arbusti

I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai rinterrati, e da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in qualità tale da evitare avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso.

Comunque è fatto obbligo dare comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico ogni qualvolta si operi in prossimità delle alberature stradali e si interessino aree verdi, ovvero qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su essenze arboree o arbustive.

Articolo 6

Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradali

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente le sede stradale (per tratti superiori a ml 2 (due) dovranno essere, di norma, eseguiti a una distanza di almeno un ml 1 (uno) dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a ml 1,00 (uno) dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione e al suo totale rifacimento
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificcherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm 100 (cento) per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 (dodici) tonnellate
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 (trenta) cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.
6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, e della cosiddetta "sabbia di cava" (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali) I rinterri vanno, preferibilmente eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.
7. La massiciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm 40 (quaranta), dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 (cinque) di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.
8. Si potrà procedere quindi alla posa della pavimentazione che, se prevista, in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di cm. 8 e da un tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm 3 (tre)
9. Il tappeto di usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo di ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite)
10. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto di usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino e al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordonatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota. **Per motivi di assestamento, l'esecuzione del tappeto dovrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di un anno dalla fine dei lavori di scavo e di primo ripristino fatto con la mista bitumata;** resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.
11. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.
12. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di cm 10 (dieci)
 - Fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml. 1,00 (uno) per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
 - Formazione di tappeto di usura per cm 3 (tre)
 - Sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo e il vecchio tappeto di usura
13. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata
14. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.
15. Per il **ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:**
 - a. Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
 - b. Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);

- c. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (fig. 5).

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.
2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
 - Fondazione in calcestruzzo a ql 2 (due) di cemento per uno spessore di cm 8 (otto), con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 (tre) ml
 - Tappetino di usura dello spessore di cm 2 (due) eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede
3. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'Ufficio Tecnico competente provvedere alla loro fornitura, mentre la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione
4. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.
5. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente e indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto di usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m 1,00 (uno) per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

1. Gli scavi di modesta entità inferiori a mq 2 (due) di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di esecuzione dei precedenti.
2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato
3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori

Articolo 7

Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc., dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere
2. Per ripristini di vaste proporzioni non di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento dei marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di bedola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda o privato, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che seguiranno i lavori di scavo
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Articolo 8

Banchine transitabili

In caso di esecuzione di lavori su banchina transitabile o comunque nelle immediate adiacenze della carreggiata, il rinterro dovrà essere eseguito in misto cementato, la cunetta per il convogliamento delle acque piovane, verrà ricostruita secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti. Qualora la banchina sia realizzata in terra e abbia una pendenza accentuata, l'Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione potrà, visto lo stato dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di riporto, venga realizzata in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 dello spessore ≥ 12 cm con rete elettrosaldata a maglie 15x15 ϕ 5, lisciato per il convogliamento delle acque piovane

Articolo 9

Banchine non transitabili

In caso di interventi su tratti di banchina non transitabile o comunque non nelle adiacenze della carreggiata, il rinterro dovrà eseguirsi mediante l'impiego di toutvenant di cava di idonea pezzatura e opportunamente costipato e uno strato di terra superficiale.

Allegato B – Importi diritti sopralluogo

TIPOLOGIE	INTERVENTO	IMPORTO PER PRATICA
Interventi localizzati su strade o marciapiedi quali buche per riparazioni reti e/o allacciamenti, riparazione marciapiedi, modifica quote e/o livellette, esecuzione rampe	Intervento localizzato di limitate dimensioni max 5 mq	€ 30,00
	Interventi localizzati plurimi (massimo 10) di limitate dimensioni oltre il primo	Numero buche x € 25,00
	Intervento localizzato di grandi dimensioni superiore 5 mq	€ 50,00
	Interventi localizzati plurimi (massimo 10) di grandi dimensioni oltre il primo	Numero buche x € 25,00
Interventi lineari su strade e marciapiedi quali allacciamenti alle reti di sottoservizi, ampliamenti delle reti esistenti, esecuzione di nuovi tratti	Allacciamento singolo alle reti principali per lunghezze fino a 25 ml	€ 30,00
	Allacciamento plurimo (massimo 10) alle reti principali oltre il primo (lunghezza massima singola diramazione 25 ml)	Numero buche x €25,00
	Interventi lineari di lunghezza fino a 25 ml	€ 30,00
	Interventi lineari di lunghezza da 26 ml a 100 ml	€ 75,00
	Interventi lineari di lunghezza da 101 ml a 500 ml	€125,00
	Interventi lineari di lunghezza da 501 ml a 1000 ml	€175,00
	Interventi lineari di lunghezza da 1001 ml a 2000 ml	€225,00
	Interventi lineari di lunghezza superiore a 2001 ml	€275,00

Allegato C – Importi diritti di istruttoria e segreteria

TIPOLOGIE	INTERVENTO	IMPORTO PER PRATICA
Interventi localizzati su strade o marciapiedi quali buche per riparazioni reti e/o allacciamenti, riparazione marciapiedi, modifica quote e/o livellette, esecuzione rampe	Intervento localizzato di limitate dimensioni max 5 mq	€ 25,00
	Interventi localizzati plurimi (massimo 10) di limitate dimensioni oltre il primo	€ 50,00
	Intervento localizzato di grandi dimensioni superiore 5 mq	€ 100,00
	Interventi localizzati plurimi (massimo 10) di grandi dimensioni oltre il primo	€ 150,00
Interventi lineari su strade e marciapiedi quali allacciamenti alle reti di sottoservizi, ampliamenti delle reti esistenti, esecuzione di nuovi tratti		

Allegato D – Prezziario per depositi cauzionali e interventi sostituitivi

N. Ord.	TIPOLOGIE	PREZZO	UNITA' DI MISURA
1	Intervento su strada bitumata	€ 50,00	€/Mq
2	Intervento su marciapiede	€ 60,00	€/Mq
3	Intervento su lastricati	€ 150,00	€/Mq
4	Intervento su acciottolati e selciati	€ 150,00	€/Mq
5	Interventi su cunetta pavimentata in calcestruzzo	€ 40,00	€/Mq
6	Intervento su cunetta in terra	€ 30,00	€/Mq
7	Intervento su cunetta in terra da ripristinare in calcestruzzo	€ 60,00	€/Mq
8	Rimozione e riposizionamento segnaletica stradale verticale, cartelli	€ 150,00	€/Cad.
9	Rimozione e riposizionamento barriere stradali, ringhiere metalliche, recinzioni	€ 50,00	€ MI
10	Rimozione e riposizionamento paletti dissuasori di ogni specie	€ 50,00	€/Cad.
11	Per tutte le altre tipologie ovvero in caso di attività lavorative da compensare in economia sulla base di apposito titolo autorizzatorio si fa riferimento ai prezzi contenuti nel prezziario regionale OO.PP. incrementati del 40% per IVA, spese generali, spese di appalto, imprevisti		
12	Spese di accantieramento per ogni intervento sostitutivo da porre in essere	€ 200,00	€/Cad